

Relazione di Pubblicazione

Pubblicato il presente all'Albo Pretorio Comunale

dal 13-06-11 al 28-06-11

Opposizioni

Reggiolo, il 29 GIU 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE



L'INCARICATO

PJ

COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE

SERVIZIO DOPOSCUOLA

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di doposcuola presso la Scuola Primaria di Reggiolo.

Art. 2 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale di Reggiolo, con il presente atto, intende istituire il servizio di doposcuola dall'anno scolastico 2010/2011, per dare risposta concreta e continuativa alle esigenze delle famiglie del territorio comunale. Tale servizio potrà essere riconfermato negli strumenti programmatici comunali degli anni futuri ampliando l'offerta ed i destinatari. La prima assunzione diretta del servizio è deliberata dal Consiglio Comunale come prescritto dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 3 – FINALITA'

1. Il servizio di doposcuola è un servizio finalizzato ad assicurare agli alunni che ne facciano richiesta un'assistenza qualificata oltre il normale orario scolastico. Esso è teso a sviluppare e potenziare le opportunità di apprendimento dei ragazzi, ad offrire alle famiglie un positivo supporto alla vita familiare ed a favorire l'aggregazione dei ragazzi in un ambiente protetto e sicuro.

Art. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di doposcuola è un servizio di interesse pubblico a domanda individuale di cui usufruiscono gli alunni iscritti alla scuola primaria (scuola elementare) del Comune di Reggiolo.

Art. 5 – OBIETTIVI

1. Il servizio di doposcuola è integrativo rispetto all'attività scolastica, proponendo attività di assistenza nello studio, momenti di svago e di interazione tra gli alunni.

Il servizio di doposcuola permette anche agli alunni di approfondire le reciproche relazioni. Il servizio pertanto consiste nell'assistenza ai bambini iscritti, per l'esecuzione dei compiti - e non correzione degli stessi -, e durante le attività ludico-ricreative.

Art. 6 – MODALITA' DI GESTIONE E CRITERI ORGANIZZATIVI

1. Il servizio di doposcuola è erogato dal Comune direttamente o attraverso affidamento d'incarico a soggetto esterno secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
2. L'attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando per la gestione modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.
3. Il servizio è svolto all'interno di aule scolastiche, previo accordo con il Dirigente scolastico relativamente alle modalità di utilizzo degli spazi e delle strutture.
4. Il periodo di funzionamento del servizio è previsto da ottobre a maggio. Il servizio non si effettua nei giorni festivi e di interruzione delle attività didattiche coerentemente con il calendario scolastico.
5. Il servizio si svolge di norma tutti i pomeriggi della settimana dal lunedì al venerdì dal termine delle lezioni scolastiche del mattino e fino alle ore 16.00. Su richiesta di almeno 15 utenti il servizio può essere prolungato fino alle ore 18.00. L'orario suddetto può subire variazioni per soddisfare comprovate esigenze dei ragazzi, delle famiglie, dell'Amministrazione Comunale o delle Istituzioni scolastiche.
6. Nei giorni di attivazione del servizio, per gli utenti iscritti e non soggetti al rientro scolastico pomeridiano, è comunque garantito il servizio di mensa a pagamento presso l'attuale sede con assistenza del personale cui è stato affidato il servizio di doposcuola.
7. Il servizio di trasporto scolastico delle ore 16.00 è garantito nei giorni di rientro pomeridiano per le lezioni scolastiche, ma potrà eventualmente essere attivato anche negli altri giorni se ci sarà un numero di richieste sufficiente (almeno venti).
8. L'Amministrazione valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente, anche mediante strumenti di rilevazione della soddisfazione dell'utenza. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati per iscritto all'ufficio URP del Comune. L'Ufficio Scuola procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento.
9. Il responsabile del servizio e l'Assessore competente potranno fornire indirizzi operativi e norme disciplinari per il concreto svolgimento delle attività oltre a garantire l'osservanza dei principi del presente regolamento.

10. L'iscrizione al servizio di soggetti certificati ai sensi della legge 104/1992 dovrà essere oggetto di apposito accordo tra i competenti servizi di neuropsichiatria infantile, il servizio sociale integrato zonale (SSIZ) e il servizio sociale comunale. Il servizio sociale comunale si occuperà di coordinare la coprogettazione.

Art. 7 – PERSONALE

1. Il personale sarà in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 8 - ISCRIZIONI

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di doposcuola devono presentare annualmente domanda presso l'Ufficio URP del Comune su appositi moduli entro il termine stabilito annualmente dell'Amm.ne Comunale.
2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze del servizio.
4. L'iscrizione è da intendersi per l'intero anno scolastico.

Art. 9 – CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa determinata dall'Amministrazione per il servizio richiesto. L'Amministrazione comunale, mediante deliberazione di Giunta ai sensi della normativa vigente, stabilisce l'ammontare della contribuzione da richiedere alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio e le modalità di pagamento.
2. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dalla deliberazione di cui sopra, si procederà alla sospensione dal servizio fino al saldo delle somme dovute.
3. La quota versata non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio.

Art. 10 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Per la riscossione coattiva trova applicazione l'art. 69 del D.P.R. 28.1.1988, n. 43.

Art. 11 – LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

1. Per quanto riguarda ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- I regolamenti comunali;
- Le leggi ed i regolamenti regionali
- Le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia

Art. 12 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento troverà applicazione dall'anno scolastico 2010/2011.
-